

commerciale fallibile, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

Rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare;

Vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] Gestore designato dall'O.C.C. di Pordenone;

Rilevato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzioni compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

Rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche svolte dal Gestore non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

Rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che:

- [REDACTED] è attualmente priva di attività lavorativa e di reddito;
- convive con [REDACTED], non ha figli ed è residente in

[REDACTED];

- è proprietaria dei seguenti beni immobili:

1) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

1) [REDACTED];

2) [REDACTED];

- è titolare del conto corrente n. [REDACTED] con un saldo alla data del [REDACTED] che ammontava a € 53,58;

- è proprietaria di attrezzature (ex cespiti aziendali) il cui valore è indicato in € 1.200,00;

Ritenuto che i beni mobili e immobili sopra elencati nonché la somma depositata sul conto corrente summenzionato saranno oggetto di conferimento alla procedura unitamente ad eventuali somme che la ricorrente dovesse in futuro percepire a titolo di reddito da lavoro o ad altro titolo (escluso quanto eventualmente necessario per il proprio sostentamento);

Rilevato che il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.;

Rilevato, quanto ai rapporti con le eventuali procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (nemmeno se avviate da creditori fondiari);

Rilevata l'opportunità di nominare Liquidatore lo stesso Gestore che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED],
nata a [REDACTED] CF – [REDACTED] - e residente in
[REDACTED];

nomina Liquidatore l'Avv. [REDACTED];

ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione disponendo il versamento della somma depositata sul conto corrente intestato alla ricorrente, su un conto corrente bancario da intestare alla procedura;

fissa la data del 30/3/2021 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al Liquidatore termine fino al 15 marzo 2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentipordenone.com sez. composizione della crisi, link "mostra tutte", nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;

dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

dichiara che dalla data di deposito del ricorso e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Pordenone, 9/2/2021

Il Giudice Dott.ssa
Roberta Bolzoni